

Facendo seguito a pregressa trattativa, il sig. Tizio invia al sig. Filano (rinomato e ricercatissimo sarto napoletano) la seguente missiva: *"Preg.mo sig. Filano, come d'accordo Ella realizzerà, entro il mese di Aprile 2008, 4 abiti da sera (tessuti già concordati, giorni di prova a Sua scelta da comunicarsi) per l'amica di cui per ovvie ragioni di riservatezza le comunicherò solo telefonicamente nome e recapiti. Resta inteso che a lei non chiederà nulla. Il saldo dell'importo, per i complessivi € 26.000,00 Le sarà corrisposto mediante bonifico alle coordinate che già conosco. Vorrà cortesemente restituirmi copia della presente, sottoscritta per sua accettazione"*.

Il sarto rende la copia debitamente sottoscritta per accettazione; riceve comunicazione telefonica del nominativo e dei recapiti di Caia, e cioè l'amica di Tizio di cui si dice nella lettera; ottiene mediante bonifico l'intera somma pattuita.

Sennonché recatosi in casa di Caia il giorno concordato per la prima prova, la stessa Caia gli dichiara che intende prendere i voti e non ha più alcun interesse per abiti sartoriali e simili orpelli mondani. Filano comunica telefonicamente a Tizio l'accaduto. Tizio gli chiede allora per iscritto di realizzare 4 abiti per altra amica (Dolores) di cui comunica subito nome e recapiti. Filano replica: *"non sono un cameriere a Vostro servizio. La somma che mi avete corrisposto è a Vostra disposizione"*.

Per tutta risposta Tizio cita Filano innanzi al Tribunale di Napoli, deducendo l'accaduto, precisando di avere interesse esclusivamente all'esatto adempimento del contratto e chiedendo che Filano sia ad esso condannato e cioè alla realizzazione dei 4 abiti in favore della sig.na Dolores. Quest'ultima interviene in giudizio aderendo alle conclusioni dell'attore.

Il Tribunale di Napoli con sentenza 12 marzo 2010: dichiara il difetto di legittimazione attiva di Tizio nonché l'inammissibilità dell'intervento di Dolores, osservando che in caso di contratto per persona da nominare il nominato assume a ogni effetto e definitivamente la veste del contraente, né può essere sostituito da altro soggetto successivamente nominato in sua vece. Nella specie pertanto solo Caia (e non Tizio) era legittimata a richiedere l'adempimento e Dolores non ha evidentemente alcuna legittimazione all'intervento né adesivo autonomo né adesivo dipendente. In motivazione il Tribunale rileva *ad abundantiam*: *"del resto, anche a volersi ragionare nella diversa logica dell'art. 1411 c.c., la domanda di Tizio e quella adesiva di Dolores sarebbero comunque infondate, essendo evidente che a livello di alta sartoria, quale quello pacificamente ricorrente nella specie, realizzare 4 abiti da sera per un soggetto X è una prestazione radicalmente diversa da realizzarli per un soggetto Y (trattandosi nella specie oltretutto – come è emerso dalla narrativa di cui alla comparsa di risposta, mai contestata sul punto dall'attore – di due signore assai diverse per età e per corporatura)"*.

\* \* \*

Redigete l'atto di appello di Tizio.